

Istituzioni di diritto pubblico

I conflitti tra diritti

Prof. Albino– Data: 09/10/2023 – Sbobinatori: Iannucci, Brancatisano– Revisionatori: Iannucci, Brancatisano

Il **conflitto tra diritti** è esistente sempre nelle **situazioni concrete**. In **astratto** i diritti non confliggono e tra loro non ci sono gerarchie, cioè i diritti costituzionali si trovano tutti sullo stesso livello.

IL CONTENUTO DEI DIRITTI

Giuliano Amato (fu professore di diritto costituzionale, presidente del Consiglio, giudice della Corte Costituzionale e presidente della Corte Costituzionale) in uno dei suoi primi lavori sulla libertà personale (*Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale-1967*), afferma:

“Non ha molto senso interrogarsi in astratto sul contenuto del diritto e sulla sua estensione (es. “Che cos’è l’espressione del pensiero di cui parla l’art. 21 Cost.?”); metaforicamente sulle dimensioni dell’ombrello.

*Per arrivare a definire **il contenuto e l’estensione di un diritto** occorre invece partire **dagli ostacoli giuridici** che si frappongono all’esercizio di un diritto perché essi individuano i limiti e gli strumenti con cui il potere politico **delimitando la libertà in questione, ne definisce i contenuti.**”*

Amato vuole intendere che per definire il contenuto di un diritto, occorre individuare i limiti tracciati dalla Costituzione. Solo dopo l’esclusione di questi ultimi, si ottiene il contenuto del diritto.

Nel caso dell’articolo 13 sulla libertà personale, si parte dai limiti del diritto che, una volta eliminati, lasciano spazio al contenuto dell’articolo, e cioè che libertà personale è inviolabile.

DIRITTI E LIMITI

La Corte Costituzionale, nella sua **prima sentenza** in assoluto del 1956, chiarisce un punto: non esistono diritti assoluti.

La prima sentenza dice: *“In via generale la norma la quale attribuisce un diritto non esclude il regolamento dell’esercizio di esso.*

*Una **disciplina delle modalità di esercizio di un diritto**, in modo che **l’attività di un individuo rivolta al perseguimento dei propri fini si concili con il perseguimento dei fini degli altri**, non sarebbe perciò da considerare di per sé **violazione o negazione del diritto.**”*

Ciò significa che è giusto che ogni individuo persegua i propri fini e rivendichi i propri spazi di libertà, ma poiché si vive insieme in un contesto, i **diritti si limitano tra loro**. Limitare un diritto non vuol dire negare un diritto: se un diritto viene limitato, ci sarà sicuramente un altro diritto che viene tutelato di più, non in astratto, ma nel concreto. In astratto, non si riscontrano contrasti tra i diritti, ma nel concreto di una situazione, di un problema, di una legge, i diritti confliggono tra loro.

La Corte Costituzionale, nella sua prima sentenza, aggiunge: *“e se pure si pensasse che dalla disciplina dell’esercizio può anche derivare indirettamente un certo limite al diritto stesso,*

*bisognerebbe ricordare che **il concetto di limite è insito nel concetto di diritto** e che nell'ambito dell'ordinamento **le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente**, perché possano coesistere nell'ordinata convivenza civile.*”

I diritti sono limitati: alcuni limiti si trovano all'interno dell'articolo stesso della Costituzione, mentre altri si trovano all'esterno. Dunque, per comprendere un diritto, non basta leggere la Costituzione perché alcune cose, che derivano da situazioni concrete, non sono scritte in essa.

DIRITTI E CONTROINTERESSI

Negli ordinamenti giuridici, il modello di tutela dei diritti è come un **ombrello durante un forte acquazzone**: vi è un punto in cui la protezione è massima, e poi, via via che ci si allontana da esso, la tenuta diviene sempre meno efficiente.



- Esempio sulla la **libertà di manifestazione del pensiero (Articolo 21 della Costituzione)**: ci sono classiche forme di manifestazioni del pensiero che sono totalmente protette dall'ombrello. Poi ci sono altre forme di pensiero che sono protette di meno e altre che non sono tutelate per niente perché si trovano fuori dall'ombrello, cioè, in questo caso, dall'Articolo 21.

Per un giurista, la Costituzione è la fonte principale del diritto.

- Esempio **Principio di Uguaglianza (Articolo 3 della Costituzione)**: la Repubblica tutela l'uguaglianza come principio fondamentale, ma nei limiti di ciò che è scritto nell'articolo 3 della Costituzione.

Dunque, la definizione, il contenuto e i limiti di un diritto, sono quelli scritti nei testi giuridici, non quelli che ognuno di noi può pensare.

Esiste un legame indissolubile tra il **conflitto tra interessi** e lo **spazio** dove tale conflitto deve svolgersi (il c.d. **ring costituzionale**).

«Senza le corde e i pali nei quattro angoli il ring non ci sarebbe: senza uno spazio definito il confronto diventerebbe un inseguimento infinito del più debole nei confronti del più forte».

Come in un **match di pugilato**, anche nel conflitto tra diritti (per conflitto si intende un contrasto che deve essere risolto), devono esserci delle regole e uno spazio in cui questo conflitto deve svolgersi.

Il conflitto si deve svolgere nei luoghi e con le modalità previste dalla Costituzione italiana.

CONFLITTI TRA DIRITTI: I LIMITI 'ESTERNI'

In astratto i diritti non confliggono mai, ma nel concreto ogni diritto è limitato dai diritti degli altri e da altri diritti.

Nell'immagine a fianco, gli altri ombrelli rappresentano una **metafora delle limitazioni 'esterne' dei diritti**: se piove, ognuno con il suo ombrello si protegge ma, se la strada è stretta, è difficile camminare con l'ombrello



aperto. Di conseguenza, ci sarà qualcuno che dovrà chiudere l'ombrello e inevitabilmente si bagnerà.

Roberto Bin, nel suo recentissimo lavoro *“Diritti fondamentali e cartografia del conflitto”* dice: *“il diritto nasce dall'esigenza di regolare il conflitto tra interessi e tra i loro portatori, ridurlo nella scacchiera delle mosse consentite, sdrammatizzarlo nelle forme del duello procedurale e processuale fissando un punto di equilibrio o, per meglio dire, una **regola di prevalenza**.”*

Bilanciamento ←

Con ciò si vuole intendere che una persona non può farsi giustizia da sé, anche se ha subito un danno grave non per sua colpa. Tuttavia, può avere giustizia nell'ambito dell'ordinamento giuridico affrontando un processo, mossa che rientra nella cosiddetta **scacchiera delle mosse consentite**. Inoltre, si dice che i diversi interessi in gioco si bilanciano. Tuttavia, il termine **“bilanciamento”** è ambiguo; infatti, non si tratta di un bilanciamento, ma di una **regola di prevalenza** (per regola di prevalenza si intende un diritto che viene tutelato un po' di più e un diritto che viene tutelato un po' di meno).

La tutela dei diritti deve essere sempre **sistemica** e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro. Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe **“tiranno”** nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della **dignità della persona**.

Non ci sono **diritti “tiranni”**, cioè diritti che prevalgono sugli altri.

Il **ricorso** si dice tecnicamente di **legittimità**, quando viene chiesto alla Cassazione di annullare il processo, di rifarlo o di dare la corretta interpretazione della legge. Infatti, non è corretto dire che ci sono tre gradi di giudizio. Ma due sono di merito e uno di legittimità.

Nel nostro ordinamento la Cassazione è all'ultimo livello, ma solo di legittimità, cioè si occupa valutare se i giudici precedenti hanno applicato correttamente o meno la legge interpretata.

LE IPOTESI DI CONFLITTO TRA DIRITTI

Per trovare una soluzione ad uno specifico conflitto, ci sono varie ipotesi:

1. **Conflitto tra soggetti diversi nel godimento dello stesso diritto** (es. Diritto ad una prestazione assistenziale e limitatezza delle risorse finanziarie dello Stato, ad esempio tutti hanno diritto a degli arretrati, però se le risorse del bilancio non ci sono per pagare tutti gli arretrati calcolati, verrà ridotto proporzionalmente a tutti l'esborso di denaro).
2. **Conflitto tra soggetti diversi nel godimento di due diritti non omogenei** (es. Conflitto tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza, per esempio il fotografo che riprende il personaggio famoso a casa sua).
3. **Conflitto tra interessi individuali e interessi della collettività** (es. Conflitto tra libertà di espressione, sicurezza della viabilità e tutela dei monumenti).

Ad esempio, il caso concreto era che volevano mettere dei cartelloni pubblicitari davanti a una zona archeologica. Il contrasto qual è? La pubblicità è una forma di manifestazione del pensiero, però la Costituzione tutela il patrimonio archeologico. Quindi non si può dire che il parco archeologico riguarda tutti e quindi prevale sulla libertà di espressione, la soluzione è che all'ingresso del parco archeologico, i cartelloni pubblicitari non ci possono stare. Quindi, nel caso concreto tutti e due vengono tutelati, solo che in quel luogo fisico prevale, il bene storico archeologico.

Non è vero né che il diritto individuale prevale sempre sull'interesse collettivo, né che l'interesse collettivo prevalga sempre sul diritto individuale.


Le tre ipotesi classiche di conflitto sono queste, per ognuna, a seconda del singolo caso, c'è una soluzione diversa.

Che cosa non è il bilanciamento?

Riccardo Mastini, il massimo studioso di diritto, nell'opera "Ponderazione. Un'analisi dei conflitti tra principi costituzionali (2006)" dice nelle prime pagine "**Il bilanciamento non è una conciliazione**". Non consiste nel "mettere d'accordo" i due interessi in conflitto o nel trovare un punto di "equilibrio" tra essi; né nell'eguale sacrificio parziale di entrambi.

Quando si tratta di una prestazione monetaria, c'è una misura di cose da erogare, ma quando si tratta della privacy o della libertà di cronaca, queste non si possono valutare con un'unità di misura.

Che cos'è il bilanciamento?



È questa **bilancia sbilanciata**. L'articolo 13 parla della libertà personale che è inviolabile. La stessa Costituzione, in questa situazione, dice che la necessità di reprimere il reato pesa di più (sulla bilancia), per cui la persona colta nell'atto o che comunque c'è il sospetto che stia commettendo qualcosa di poco chiaro, viene bloccata immediatamente, viene coartata la sua libertà

personale e portata in questura. Poi entro 48 ore, questa persona deve essere portata davanti a un giudice. Il punto di bilanciamento degli interessi che si confrontano è sempre provvisorio, instabile, destinato ad essere superato e sostituito da un nuovo assetto normativo.

La persona non può essere incarcerata a tempo indeterminato, o torturata, perché c'è un livello minimo di tutela che non può essere compresso o bilanciato, che si chiama **tutela dalla degradazione e mortificazione della dignità della persona**.

IL CONTENUTO ESSENZIALE DEI DIRITTI

Il contenuto essenziale rappresenta il punto di massima protezione del diritto ma non esaurisce la complessa problematica della tutela di un diritto. Esso è quella parte del diritto che non può essere compressa ulteriormente.

Il **Contenuto essenziale** è la: **Tutela dalla degradazione e mortificazione della dignità della persona**.

Il concetto di dignità umana tutela come bene intangibile (quindi non bilanciabile) il nucleo essenziale dell'uomo e proibisce, in qualsiasi circostanza, la riduzione dell'uomo a mera cosa.

SCHEMA DEL GIUDIZIO (TEST) DI BILANCIAMENTO

- 1. Mappatura degli interessi in gioco:** gli interessi devono essere di pari livello costituzionale.
 - a. Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 2018: L'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività, nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l'interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura.
- 2. Individuazione della ratio legis e della legittimità del fine:** quale finalità è perseguita dalla legge? Tale fine è meritevole di tutela, cioè legittimo?
 - b. La legge impositiva di un trattamento sanitario è diretta non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri e tali finalità non sono incompatibili con l'art. 32 Cost.
- 3. Congruità dello strumento legislativo(mezzo) rispetto al fine:** la legge ha la capacità di servire alla tutela dell'interesse che il legislatore ha inteso proteggere?
 - c. Lo strumento legislativo in questione ha una connessione razionale con i fini che si propone se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria.
- 4. Criterio di proporzionalità:** per raggiungere il suo obiettivo il legislatore ha utilizzato lo strumento che comporta il minor sacrificio dell'interesse o del diritto concorrente?
 - d. Il legislatore dispone di discrezionalità nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l'effettività dell'obbligo. Esiste peraltro un diffuso favor giuridico per le politiche di diffusione delle pratiche vaccinali quali misure indispensabili per garantire la salute individuale e pubblica.
- 5. Individuazione del contenuto essenziale:** il sacrificio imposto al diritto o all'interesse concorrente è totale o consente comunque un sufficiente esercizio di quel diritto? La misura del sacrificio costituzionalmente ammissibile richiesto a un diritto o ad un interesse non può mai essere tale da annullarne il contenuto essenziale.
 - e. La scelta del legislatore statale non può essere censurata sul piano della ragionevolezza. Tale scelta legislativa non ha indebitamente e sproporzionatamente sacrificato la libera autodeterminazione individuale in vista della tutela degli altri beni

costituzionali coinvolti. Con la legge 117 del 2017, il vincolo giuridico si è fatto più stringente: ciò che in precedenza era raccomandato, è divenuto obbligatorio.

Esiti negativi nelle varie fasi del test individuano non più una ragionevole limitazione o regolamentazione del diritto o dell'interesse ma una sua **violazione**.

Esempio: Gli interessi in gioco sono la salute come diritto singolo e la salute come interesse della collettività, sono di pari livello perché sono tutti e due nell'articolo 32.

Il secondo test: qual è l'obiettivo della legge? (che tecnicamente si chiama la ratio legis) e questo fine è compatibile con la Costituzione? L'obiettivo della legge sulle vaccinazioni obbligatorie: tutelare il vaccinato e anche gli altri. Questi fini sono compatibili con la Costituzione? Sì, non sono incompatibili. Quindi, questa legge supera questo secondo step di analisi.

Il terzo step è il rapporto mezzo-fine. Il fine è legittimo, ma bisogna vedere come si può raggiungere, perché anche questo è un fattore importante, allora si analizza la legge del 2017 che dice che la corte e le sue sentenze sono inappellabili, "lo strumento legislativo in questione ha una connessione razionale con i fini", quindi la corte dice che questa legge va bene, se si prevede che essa non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiono normali e tollerabili, se nell'ipotesi di danno ulteriore sia comunque prevista la corresponsione di un'equa indennità a favore del danneggiato.

Il quarto passaggio è il criterio di proporzionalità, in questo caso si sta espandendo o tutelando di più un interesse e tutelando un po' di meno un altro, perché l'obbligo vaccinale sacrifica la tua libertà di scelta di curarti o non curarti, se il trattamento è obbligatorio non ci si può rifiutare, ma soprattutto come genitore, che si assume la responsabilità.

La proporzionalità significa, per raggiungere questo obiettivo il legislatore ha utilizzato lo strumento che comporta il minor sacrificio dell'interesse concorrente? Cioè, esiste un altro modo di tutelare la salute con le vaccinazioni, senza renderle obbligatorie? C'è uno strumento meno gravoso? Perché se c'è uno strumento meno gravoso, si deve utilizzare lo strumento meno gravoso. Infatti queste sentenze si chiamano, di tipo **chirurgico**, cioè si interviene in un aspetto specifico. La Corte dice che il legislatore può scegliere varie modalità per la prevenzione delle malattie infettive, come la raccomandazione oppure l'obbligo. Se c'è l'obbligo le sanzioni devono essere calibrate.

La Corte dice, che di queste 10 vaccinazioni, alcune di queste fino al 2017 erano facoltative, ma ora sono diventate obbligatorie, quindi l'obbligo non è sproporzionato, secondo la Corte.

Il bilanciamento: è vero che la libertà individuale, in questo caso il diritto alla salute individuale, viene compresso, però il contenuto essenziale è stato salvaguardato, cioè secondo la Corte il contenuto minimo è tutelato. Infatti, si può richiedere in virtù di una condizione personale, di altre situazioni o altre patologie, l'esenzione.

COROLLARI

1. Esiste una **relazione inversa** tra l'ambito di **estensione (scope)** di un diritto e la sua **forza (stringency)**. Quanto più aumenta l'estensione di un diritto tanto più dovrà diminuire la sua forza perché si moltiplicheranno (anche in modo imprevedibile) le ipotesi di sovrapposizione e conflitto con altri diritti e interessi.

2. Questo genera una «**diluizione o inflazione della moneta dei diritti**». Ognuno si trova in tasca moltissimi diritti ma che in realtà valgono piuttosto poco perché è impossibile tutelarli tutti e per tutti i soggetti allo stesso tempo.